

TI_GERICHTE 9.2013.64 vom 31. Januar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.64

FR: TI_GERICHTE 9.2013.64 du 31 janvier 2013

IT: TI_GERICHTE 9.2013.64 del 31 gennaio 2013

Regeste

Protezione del figlio: spese peritali (perizia sulle capacità genitoriali)

Erwägungen

E. 1

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14 a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile). L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.

E. 3

RE 2 e RE 1 contestano inoltre di essere soccombenti all'esito della procedura. Sarebbe, a loro dire, pacifico che "le misure di sostegno in questione" non necessitavano di un preventivo accertamento peritale tanto oneroso. Al riguardo giova ricordare che le spese occasionate da una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettive. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento repressibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato). Ora, con la decisione 2 maggio 2012 la Commissione tutoria ha istituito in favore della famiglia RE 2 e RE 1 una rete di sostegno composta dall'Ufficio famiglie e minorenni, Pro Infirmis e Abad, coordinata dalla signora M_____ dell'Ufam. È evidente che questo provvedimento configura una misura ai sensi dell'art. 307 cpv. 3 CC, anche se la Commissione tutoria ha omesso di fare esplicito riferimento a questa norma. Che questa misura sia più lieve di quanto si sarebbe potuto immaginare da principio, ancora non porta a concludere che RE 2 e RE 1 non siano soccombenti nella procedura di protezione del figlio.

E. 4

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.

E. 5

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali (fr. 8 000.–), il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.